

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**  
**BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE**

L'anno 2002 il giorno ..... del mese di ..... presso la sede della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze si sono costituiti:

**DA UNA PARTE**

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, con sede in Firenze p.za Cavalleggeri 1 (C.F. 80020550481) qui di seguito definita Amministrazione, rappresentata dalla Dott.ssa Antonia Ida Fontana, nata Solero (AL) il 18/07/1949 Dirigente della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze

**DALL'ALTRA**

L'Impresa o il Raggruppamento temporaneo d'Imprese con capogruppo..... di seguito chiamata Contraente, P. IVA n. ....e C.F. n. ....che ai fini amministrativi e giudiziari dichiara di eleggere domicilio in.....rappresentata dal.....nato .....con qualifica di .....autorizzato a firmare il presente atto in virtù di procura speciale rilasciata in data....., che si allega al presente atto (All.1).

**PREMESSO**

- che l'On. Ministro per i beni e le attività culturali ha approvato il programma di interventi ai sensi dell'art. 3, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (utilizzo quota derivante dalla estrazione gioco del lotto) per il triennio 2001/2003;
- che fra tali interventi è compreso il progetto ARSBNI 1 Arricchimento dei Servizi della Bibliografia Nazionale Italiana - Completamento dell'inventario topografico automatizzato cartellinatura e revisione delle sezioni banche e collane;
- che l'Amministrazione, con avviso di gara a procedura aperta, decideva di procedere all'aggiudicazione del servizio sopraindicato in base all'art.23, ca 1 lettera b) del D.Lgs. n. 157 del 17.03.1995 e s.m.i

**VISTO**

- il verbale di gara redatto il .....nel quale è indicata quale aggiudicataria della fornitura l'Impresa .....All. n. 2);
- la documentazione con cui l'Impresa dichiara di non avere in corso procedimenti di applicazione delle misure di prevenzione di cui ai disposti della legge n. 1423/1956 o

provvedimenti relativi alla legge n. 646/1982, così come modificata dalla legge n. 55 del 1990;

- tutto ciò premesso

## **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 (OGGETTO)**

- Completamento dell'inventario topografico automatizzato cartellinatura e revisione delle sezioni banchi e collane

### **Art. 2 (DESIGNAZIONE DEL SERVIZIO)**

I lavori da eseguire, con indicazione delle specifiche tecniche, sono descritti nell'art.2 del Capitolato d'onori e nel progetto esecutivo che formano parte integrante del presente contratto.

L'Impresa durante lo svolgimento del servizio si impegna a concordare con l'Amministrazione le relative modalità di esecuzione.

### **Art. 3 (ESECUZIONE DEL SERVIZIO)**

Il contraente, nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali e comunitarie in materia di esecuzione di lavori, nonché della normativa nazionale in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa, garantisce l'esecuzione di tutti i lavori necessari al fine di assicurare il servizio oggetto del presente contratto.

### **Art. 4 (OBBLIGHI DEL CONTRAENTE)**

Il Contraente assume in proprio ogni responsabilità, impegnandosi a tenere indenne l'Amministrazione, anche in sede giurisdizionale, per eventuali infortuni o danni a persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenza nella esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Contraente si impegna inoltre ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizione normativa in materia di lavoro e di assicurazioni sociali nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente contratto, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi, secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 157 del 17 marzo 1995 e D.Lgs. n.65 del 25 febb. 2000

Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti del personale impiegato nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni stesse e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso in cui il Contraente non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Contraente si obbliga a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il Contraente è obbligato a far adottare nell'esecuzione i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità di tutto il personale addetto ai lavori e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tutti i rapporti scritti e verbali tra l'Amministrazione ed il Contraente, comunque inerenti al presente contratto, dovranno essere in lingua italiana.

**ART. 5 (QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE)**

L'Amministrazione si riserva la possibilità di esprimere un parere di non idoneità e/o di non gradimento sugli operatori in qualsiasi momento dell'esecuzione del servizio e di imporre al Contraente la sostituzione degli stessi. Il Contraente è obbligato ad operare la sostituzione entro quindici giorni dalla comunicazione.

**Art. 6 (COORDINAMENTO E CONTROLLO)**

La responsabilità della corretta esecuzione del servizio spetta al Contraente.

Il direttore tecnico nominato dal Contraente è responsabile del servizio, cura e coordina le comunicazioni tra le parti. L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di effettuare, in qualsiasi momento nel corso delle attività, verifiche, ispezioni e controlli.

Le eventuali carenze e inadempienze saranno contestate al direttore tecnico e dovranno essere tempestivamente rimosse senza alcun onere per l'Amministrazione.

Non è ammessa la sostituzione del direttore tecnico se non in casi gravi che dovranno comunque essere motivati e documentati dal Contraente. La sostituzione dovrà ottenere il gradimento dell'Amministrazione che valuterà l'idoneità del nuovo responsabile.

**Art. 7 (IMPORTO DELL'APPALTO)**

L'importo dell'appalto è di Euro....., risultante dal verbale di aggiudicazione, oltre ad IVA nella misura di legge pari a Euro.....), e quindi complessivamente di Euro.....con imputazione sul cap.7463 E. F. corrente . Nel prezzo sopra indicato si ritiene compreso ogni onere, anche fiscale, ogni fornitura di materiali e di mano d'opera, ogni spesa principale e accessoria.

**Art. 8 (FATTURAZIONE E REGOLARE ESECUZIONE)**

La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 7 verrà emessa dal contraente nei confronti dell'Amministrazione, sulla base di stati di avanzamento effettuati ogni 30.000 (trentamila) registrazioni.

Il pagamento verrà effettuato, dopo la verifica di regolare esecuzione del servizio, a mezzo di mandato intestato al Contraente, esigibile mediante versamento sul conto corrente bancario indicato nella fattura medesima.

Ogni due mesi il Contraente dovrà presentare la dichiarazione degli stati di avanzamento conseguiti in conformità al piano di esecuzione di cui all'art. 14 del capitolato d'onori. Nei trenta giorni successivi l'Amministrazione provvederà alla verifica della regolare esecuzione della fornitura del servizio.

Conseguentemente all'attestazione di regolare esecuzione, sarà disposto a favore del contraente il pagamento di quanto dovuto.

Qualora nel corso delle suddette verifiche il servizio risultasse incompleto o non conforme a quanto richiesto dal capitolato speciale di appalto, dal progetto esecutivo e dal presente contratto, ancorché tali incompletezze o difformità riguardassero solo una parte del servizio fornito, l'Impresa, dovrà provvedere alla revisione dello stesso ed alla sua esecuzione entro un lasso di tempo concordato tra le parti. Successivamente si procederà alla verifica di regolare esecuzione, e in caso positivo, al pagamento della stessa.

**Art. 9 (DEPOSITO CAUZIONALE)**

A garanzia degli impegni assunti il Contraente presenta la certificazione relativa alla fideiussione a favore dell'Amministrazione, nella misura pari al 10% dell'importo netto dell'appalto, e quindi per Euro.....) . Tale documentazione è parte integrante del presente contratto (All.3). Lo svincolo definitivo della fideiussione avverrà entro 30 giorni dopo il definitivo collaudo positivo del servizio.

**Art. 10 (SUBAPPALTO)**

E' fatto espresso divieto al Contraente di subappaltare o comunque cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e il relativo risarcimento dei danni.

**Art. 11 (ORDINE ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO)**

Il Contraente, senza diritto ad indennizzi e/o compensi di sorta, ha l'obbligo di eseguire il servizio secondo l'ordine ed il piano di esecuzione previsto dall'art. 14 del capitolato d'onori.

**Art. 12 (TERMINI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO)**

Il termine per l'esecuzione del servizio è fissato in \_\_\_\_\_ dalla data di inizio come risulta dal piano delle attività predisposto dal contraente (All. 4).

L'eventuale ritardo darà luogo all'applicazione della penalità stabilita all'art. 18 del capitolato d'onori, il cui importo complessivo sarà detratto, senza alcuna particolare formalità, da quello della liquidazione finale.

Il Contraente, qualora, per cause di forza maggiore a lui non imputabili, non fosse in grado di completare la fornitura entro i termini stabiliti nel piano lavori, avrà la possibilità di chiedere, con domanda motivata, prima della scadenza dei termini contrattuali, un periodo di proroga.

Qualora la richiesta venisse riconosciuta giustificata, l'Amministrazione provvederà ad accordare la proroga e a redigere il relativo verbale.

**Art. 13 (PAGAMENTI E COLLAUDO FINALE)**

I pagamenti avverranno a stati di avanzamento e saranno effettuati secondo disponibilità di cassa, possibilmente entro 30 giorni dalla data di attestazione della regolare esecuzione del servizio, a fronte di ricevimento di regolare fattura da parte del Contraente, redatta secondo le norme vigenti.

Il collaudo finale sarà effettuato entro 30 giorni dall'ultimazione del servizio. Fino alla data del rilascio del certificato di collaudo l'Impresa è responsabile della conservazione del materiale sia verso l'Amministrazione, per i danni che i terzi dovessero arrecare alle opere stesse, sia direttamente verso i terzi per i danni che questi dovessero subire. In ogni caso nulla sarà dovuto dall'Amministrazione ai terzi danneggiati. Entro 30 giorni dalla data del verbale di collaudo positivo, verrà eseguito il pagamento del saldo di quanto dovuto. In caso di collaudo negativo, salvo e impregiudicato ogni ulteriore diritto, si darà applicazione al disposto del comma 5 dell'art. 8 del presente contratto. Eventuali ritardi nei pagamenti, non imputabili all'Amministrazione, non danno luogo alla corresponsione di interessi o di indennizzi per risarcimento.

**Art. 14 (AUMENTO E DIMINUZIONE DEL SERVIZIO)**

L'Amministrazione, potrà ordinare alle stesse condizioni del contratto una quantità maggiore o minore dei lavori da eseguire fino alla concorrenza di un quinto, in più o in meno, rispetto all'importo contrattuale, senza che per ciò spetti alcuna indennità al Contraente.

**Art. 15 (PREZZI)**

Il prezzo si intende fissato e accettato dal Contraente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza, a tutto suo rischio, e sarà ritenuto invariabile per tutta la durata dell'appalto.

**Art. 16 (INIZIO DEL SERVIZIO)**

Entro 30 giorni dalla registrazione del Contratto sarà formalizzato l'inizio del servizio con apposito verbale fra l'Amministrazione e il Contraente.

**Art. 17 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO)**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere in qualunque momento il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1671 Codice Civile.

In questo caso il Contraente sarà sollevato da ogni impegno legittimamente assunto in esecuzione del contratto, mediante il pagamento delle attività svolte, degli oneri sostenuti, nonché degli impegni onerosi già assunti in forma irrevocabile e del mancato guadagno. Inoltre il contratto potrà essere risolto anche nei seguenti casi: a) per motivi di pubblico interesse; b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione agli obblighi contrattuali, di mancato rispetto da parte del Contraente dei termini previsti nel piano di esecuzione della fornitura, di cessione dell'Impresa, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento. Dopo il sesto mese di ritardo dal termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, l'Amministrazione si riserva di intraprendere azione di risarcimento del maggior danno causato, ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, nonché di risolvere il contratto per inadempienza del Contraente.

**Art. 18 (CESSIONE DI CREDITO)**

E' vietata qualunque cessione di credito, anche solo per l'incasso, che non sarà in nessun caso riconosciuta dall'Amministrazione.

**Art. 19 (CLAUSOLA DI RINVIO)**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto le parti, per la normativa del rapporto, fanno espresso riferimento alle norme della Contabilità Generale dello Stato, ed a quelle del Codice Civile, ove applicabili.

**Art. 20 (RISERVE E CONTROVERSIE)**

In caso di controversie in merito all'applicazione od interpretazione delle clausole del presente contratto, il Contraente potrà formulare riserva entro dieci giorni da quando i fatti che la motivano si siano verificati o siano venuti a sua conoscenza.

La formulazione delle riserve dovrà essere effettuata con comunicazione all'Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le riserve dovranno essere specificate in ogni loro elemento tecnico ed economico, nessuna riserva sarà tenuta valida in sede di liquidazione se non tempestivamente dichiarata come sopraindicato.

Sia le riserve del contraente e le relative controdeduzioni dell'Amministrazione, sia le eventuali divergenze e controversie che potessero verificarsi in sede di esecuzione della fornitura, non potranno avere mai alcun effetto interruttivo o sospensivo del servizio stesso, con riferimento a tutte le altre condizioni contrattuali.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere è competente il Foro di Firenze

#### **Art. 21 (ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI)**

Sono a carico del contraente gli obblighi ed oneri indicati e specificati nel presente contratto, ed in particolare le spese per la stipulazione e per la registrazione del contratto di appalto e per la predisposizione di tutte le copie in bollo del contratto stesso e dei documenti che ne fanno parte integrante, nel numero di 3 copie indicato dall'Amministrazione.

Sono altresì a carico del Contraente le spese per le registrazioni supplementari che risultassero necessarie durante il corso o al termine dei lavori nel caso che l'ammontare del servizio risultasse maggiore rispetto a quello previsto dal contratto originale.

Il corrispettivo di tutti i sopraindicati e specificati obblighi ed oneri deve intendersi compreso nel prezzo del servizio.

#### **Art.22 (RISERVATEZZA E TUTELA DELLA PRIVACY)**

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 675/96 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione del contratto medesimo.

Ai fini della suddetta normativa le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

L'Impresa esegue i trattamenti di dati necessari alla esecuzione del contratto, in ottemperanza ad obblighi di legge ed in particolare per le finalità oggetto del contratto. I dati saranno trasmessi anche per via elettronica e/o telematica dell'Impresa alla BNCF nel rispetto della normativa in vigore.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 10 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dall'art. 13 della legge 675/96.

Le parti dichiarano che il presente atto, composto da n.     pagine e n.     righe, è pienamente corrispondente alla loro volontà ed in segno di ciò qui di seguito lo sottoscrivono.

L' Impresa

La Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze